

CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Legge regionale n. 37/2023 art.80

Tra

La Regione del Puglia, Codice Fiscale 80017210727, rappresentata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia, domiciliata ai fini della presente Convenzione, in Corso Sonnino, 177 – BARI

(di seguito anche Regione)

e

L'Istituzione Scolastica I.T.E.T. "DANTE ALIGHIERI" _____ con

sede in CERIGNOLA (FG) _____ codice meccanografico

FGTD02000P _____ codice fiscale 81002930717 _____

rappresentata da MININNO SALVATORE _____

(di seguito anche Istituzione scolastica)

Premesse

La Regione Puglia con Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 37, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", art. 80, promuove e sostiene l'attivazione di servizi di supporto, prevenzione e promozione del benessere psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio regionale, sulla base delle loro specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della loro autonomia. Per promuovere e sostenere l'attivazione di tali servizi, la Regione, assegna contributi alle Istituzioni scolastiche con le quali stipula apposite convenzioni.

In attuazione della legge regionale n. 37/2023, la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ha stabilito di finanziare l'attivazione di servizi di supporto, prevenzione e promozione del benessere psicologico presso l'Istituzione scolastica per complessive 80 ore, da attuare negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 con il coinvolgimento di esperti psicologi, al fine di:

- diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti;
- supportare le azioni rivolte alla comunità scolastica e alle famiglie, sulla base dei bisogni che emergeranno presso ciascuna sede di attuazione, per facilitare la comprensione e la valorizzazione delle differenze, il benessere psicologico, prevenire e contrastare forme di disagio;
- promuovere e sostenere l'attivazione di esperienze formative, per favorire l'accesso e le opportunità professionali agli studenti laureandi e agli psicologi neo-laureati

Vista

La legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", art. 80 rubricato "Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole".

Richiamati

La Deliberazione della Giunta regionale n.1766 del 11/12/2024 avente ad oggetto <<Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole". Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia

e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia. Approvazione criteri. Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Istituzioni scolastiche>>>.

Il Protocollo di Intesa per i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico presso le scuole della Puglia sottoscritto in data 23/12/2024 tra la Regione Puglia e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia.

La determinazione dirigenziale n. 528 del 16/12/2024 di riparto e assegnazione del contributo.

Viste e considerate le premesse,

Le Parti convengono

Art. 1 Oggetto

Attivazione dei servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, rivolte agli alunni, studenti, famiglie e docenti nell'Istituzione scolastica, mediante un professionista psicologo, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della propria autonomia, con il contributo regionale di cui alla Legge regionale n. 37/2023, art. 80.

Art. 2 Finalità

Le Parti perseguono le finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti, sulla base delle esigenze che emergeranno e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito dell'autonomia scolastica, mediante il coinvolgimento di professionisti psicologi e, in particolare:

- ✓ diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti;
- ✓ promuovere il benessere psicologico, prevenire e contrastare forme di disagio tra gli alunni e i docenti;
- ✓ migliorare e mantenere comportamenti positivi, per prevenire e contrastare forme di conflitto, fenomeni di disagio e di malessere psicofisico;
- ✓ facilitare il dialogo per attivare percorsi motivazionali e facilitare la comprensione e la valorizzazione delle differenze;
- ✓ attuare interventi formativi specifici, rivolti ai docenti e alle famiglie;
- ✓ promuovere e sostenere l'attivazione di esperienze formative, per favorire l'accesso e le opportunità professionali agli studenti laureandi e agli psicologi neo-laureati

Gli interventi si intendono essere integrativi e non sostitutivi dei servizi pubblici strutturali.

Art. 3 Durata

La presente convenzione ha durata di un anno a decorre dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno, salvo diversa esplicita volontà derogativa manifestata a mezzo pec, da una delle Parti sottoscrittrici.

Art. 3. Destinatari del servizio

Il servizio di supporto psicologico è rivolto ad alunni, studenti, famiglie e al personale scolastico.

Art. 4. Obblighi delle Parti.

le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale, assumono i seguenti obblighi.

La Regione Puglia si impegna a:

- a) sostenere i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, nell'Istituzione scolastica, rivolte agli alunni, studenti, famiglie e docenti, con il coinvolgimento di professionisti psicologi,

per le finalità di cui la punto 2;

- b) erogare all'Istituzione scolastica il contributo concesso con Atto Dirigenziale n. 528/2024 pari a complessivi **€ 4400,00 per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, secondo le seguenti modalità:**
- 1) il 50% in acconto alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - 2) l'ulteriore 50%, previa acquisizione di relazione sintetica, prodotta dall'istituzione scolastica, sulle attività realizzate.

L'Istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia, delle esigenze e delle azioni già in essere si impegna a:

- a. attivare i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, mediante il coinvolgimento di professionisti psicologi, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, della presente convenzione, per un totale di 80 ore per il biennio, di cui 12 da destinare alla formazione dei docenti e delle famiglie;
- b. selezionare professionisti psicologi per i servizi in parola, nel rispetto dei criteri condivisi e oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1766/2024 (**Allegato B, sez. B**).
- c. accogliere eventuali tirocinanti universitari, al fine di avviare tirocini curriculari con il tutorato degli psicologi selezionati;
- d. organizzare il servizio nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, anche in materia di tutela dei dati trattati;
- e. porre in essere attività di gestione e monitoraggio, al fine della valutazione dei risultati conseguiti, nonché del rendiconto delle attività e delle spese, come indicato all'art. 5;
- f. conservare e fornire alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, la documentazione richiesta in caso di controlli.

Art. 5 Spese ammissibili e rendiconto

Per l'attivazione dei servizi oggetto della presente convenzione, per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- a) spese per i servizi di supporto psicologico prestati dal professionista e rivolti agli alunni e studenti, singoli o in gruppo e alle loro famiglie e al personale scolastico;
 - b) spese per gli interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle famiglie e ai docenti per un numero di ore non inferiore a 12 per il biennio.
- a) a conclusione dell'anno scolastico **2024/2025, e comunque entro il 31 dicembre 2025**, il Dirigente scolastico, sottoscrive e trasmette alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, una relazione sintetica sulle attività realizzate con esplicitazione della data di avvio delle attività.
 - b) a conclusione dell'anno scolastico **2025/2026, comunque entro il 31 agosto 2026** il Dirigente scolastico sottoscrive e trasmette alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, una relazione finale dalla quale emergano: le attività realizzate e la data di conclusione, i risultati definitivi conseguiti e il rendiconto delle spese sostenute a valere sul contributo complessivo concesso dalla Regione Puglia.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività e alle spese sostenute per la realizzazione dei servizi nel corso degli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, sono tenute presso la sede dell'istituzione scolastica, in particolare:

- i contratti sottoscritti con i professionisti psicologi;
- i report debitamente sottoscritti, delle attività dagli stessi prestate;
- l'elenco delle spese corredate dai documenti di spesa debitamente quietanzati.

La Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università si riserva la possibilità di operare controlli.

Art. 6 Revoca del contributo

La Regione Puglia- Sezione Istruzione e Università, adotta provvedimenti di revoca del contributo concesso e la relativa ripetizione delle somme in caso di rinuncia, comunicata a mezzo pec al seguente indirizzo servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it, o di mancato avvio delle attività da parte dell'Istituzione scolastica, senza giustificato motivo.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia è definita dalle parti in modo amichevole. In caso di mancata soluzione è competente il foro di Bari.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non considerato si rinvia alla legislazione vigente.

La presente Convenzione è automaticamente integrata con gli atti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico Prof. SALVATORE MININNO

Firmato digitalmente

Per la Regione Puglia

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia

CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Legge regionale n. 37/2023 art.80

Tra

La Regione del Puglia, Codice Fiscale 80017210727, rappresentata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia, domiciliata ai fini della presente Convenzione, in Corso Sonnino, 177 – BARI

(di seguito anche Regione)

e

L'Istituzione Scolastica I.T.E.T. "DANTE ALIGHIERI" _____ con

sede in CERIGNOLA (FG) _____ codice meccanografico

FGTD02000P _____ codice fiscale 81002930717 _____

rappresentata da MININNO SALVATORE _____

(di seguito anche Istituzione scolastica)

Premesse

La Regione Puglia con Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 37, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", art. 80, promuove e sostiene l'attivazione di servizi di supporto, prevenzione e promozione del benessere psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio regionale, sulla base delle loro specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della loro autonomia. Per promuovere e sostenere l'attivazione di tali servizi, la Regione, assegna contributi alle Istituzioni scolastiche con le quali stipula apposite convenzioni.

In attuazione della legge regionale n. 37/2023, la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ha stabilito di finanziare l'attivazione di servizi di supporto, prevenzione e promozione del benessere psicologico presso l'Istituzione scolastica per complessive 80 ore, da attuare negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 con il coinvolgimento di esperti psicologi, al fine di:

- diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti;
- supportare le azioni rivolte alla comunità scolastica e alle famiglie, sulla base dei bisogni che emergeranno presso ciascuna sede di attuazione, per facilitare la comprensione e la valorizzazione delle differenze, il benessere psicologico, prevenire e contrastare forme di disagio;
- promuovere e sostenere l'attivazione di esperienze formative, per favorire l'accesso e le opportunità professionali agli studenti laureandi e agli psicologi neo-laureati

Vista

La legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", art. 80 rubricato "Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole".

Richiamati

La Deliberazione della Giunta regionale n.1766 del 11/12/2024 avente ad oggetto <<Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole". Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia

E
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0140877/2025 del 18/03/2025
AOO_RP - Classe: 17.10
Firmatario: SALVATORE MININNO

e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia. Approvazione criteri. Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Istituzioni scolastiche>>>.

Il Protocollo di Intesa per i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico presso le scuole della Puglia sottoscritto in data 23/12/2024 tra la Regione Puglia e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia.

La determinazione dirigenziale n. 528 del 16/12/2024 di riparto e assegnazione del contributo.

Viste e considerate le premesse,

Le Parti convengono

Art. 1 Oggetto

Attivazione dei servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, rivolte agli alunni, studenti, famiglie e docenti nell'Istituzione scolastica, mediante un professionista psicologo, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della propria autonomia, con il contributo regionale di cui alla Legge regionale n. 37/2023, art. 80.

Art. 2 Finalità

Le Parti perseguono le finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti, sulla base delle esigenze che emergeranno e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito dell'autonomia scolastica, mediante il coinvolgimento di professionisti psicologi e, in particolare:

- ✓ diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni e degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti;
- ✓ promuovere il benessere psicologico, prevenire e contrastare forme di disagio tra gli alunni e i docenti;
- ✓ migliorare e mantenere comportamenti positivi, per prevenire e contrastare forme di conflitto, fenomeni di disagio e di malessere psicofisico;
- ✓ facilitare il dialogo per attivare percorsi motivazionali e facilitare la comprensione e la valorizzazione delle differenze;
- ✓ attuare interventi formativi specifici, rivolti ai docenti e alle famiglie;
- ✓ promuovere e sostenere l'attivazione di esperienze formative, per favorire l'accesso e le opportunità professionali agli studenti laureandi e agli psicologi neo-laureati

Gli interventi si intendono essere integrativi e non sostitutivi dei servizi pubblici strutturali.

Art. 3 Durata

La presente convenzione ha durata di un anno a decorre dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno, salvo diversa esplicita volontà derogativa manifestata a mezzo pec, da una delle Parti sottoscrittrici.

Art. 3. Destinatari del servizio

Il servizio di supporto psicologico è rivolto ad alunni, studenti, famiglie e al personale scolastico.

Art. 4. Obblighi delle Parti.

le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale, assumono i seguenti obblighi.

La Regione Puglia si impegna a:

- a) sostenere i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, nell'Istituzione scolastica, rivolte agli alunni, studenti, famiglie e docenti, con il coinvolgimento di professionisti psicologi,

per le finalità di cui la punto 2;

- b) erogare all'Istituzione scolastica il contributo concesso con Atto Dirigenziale n. 528/2024 pari a complessivi **€ 4400,00 per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, secondo le seguenti modalità:**
- 1) il 50% in acconto alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - 2) l'ulteriore 50%, previa acquisizione di relazione sintetica, prodotta dall'istituzione scolastica, sulle attività realizzate.

L'Istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia, delle esigenze e delle azioni già in essere si impegna a:

- a. attivare i servizi di supporto, prevenzione e benessere psicologico, mediante il coinvolgimento di professionisti psicologi, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, della presente convenzione, per un totale di 80 ore per il biennio, di cui 12 da destinare alla formazione dei docenti e delle famiglie;
- b. selezionare professionisti psicologi per i servizi in parola, nel rispetto dei criteri condivisi e oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1766/2024 (**Allegato B, sez. B**).
- c. accogliere eventuali tirocinanti universitari, al fine di avviare tirocini curriculari con il tutorato degli psicologi selezionati;
- d. organizzare il servizio nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, anche in materia di tutela dei dati trattati;
- e. porre in essere attività di gestione e monitoraggio, al fine della valutazione dei risultati conseguiti, nonché del rendiconto delle attività e delle spese, come indicato all'art. 5;
- f. conservare e fornire alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, la documentazione richiesta in caso di controlli.

Art. 5 Spese ammissibili e rendiconto

Per l'attivazione dei servizi oggetto della presente convenzione, per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- a) spese per i servizi di supporto psicologico prestati dal professionista e rivolti agli alunni e studenti, singoli o in gruppo e alle loro famiglie e al personale scolastico;
 - b) spese per gli interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle famiglie e ai docenti per un numero di ore non inferiore a 12 per il biennio.
- a) a conclusione dell'anno scolastico **2024/2025, e comunque entro il 31 dicembre 2025**, il Dirigente scolastico, sottoscrive e trasmette alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, una relazione sintetica sulle attività realizzate con esplicitazione della data di avvio delle attività.
 - b) a conclusione dell'anno scolastico **2025/2026, comunque entro il 31 agosto 2026** il Dirigente scolastico sottoscrive e trasmette alla Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università, una relazione finale dalla quale emergano: le attività realizzate e la data di conclusione, i risultati definitivi conseguiti e il rendiconto delle spese sostenute a valere sul contributo complessivo concesso dalla Regione Puglia.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività e alle spese sostenute per la realizzazione dei servizi nel corso degli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, sono tenute presso la sede dell'istituzione scolastica, in particolare:

- i contratti sottoscritti con i professionisti psicologi;
- i report debitamente sottoscritti, delle attività dagli stessi prestate;
- l'elenco delle spese corredate dai documenti di spesa debitamente quietanzati.

La Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università si riserva la possibilità di operare controlli.

Art. 6 Revoca del contributo

La Regione Puglia- Sezione Istruzione e Università, adotta provvedimenti di revoca del contributo concesso e la relativa ripetizione delle somme in caso di rinuncia, comunicata a mezzo pec al seguente indirizzo servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it, o di mancato avvio delle attività da parte dell'Istituzione scolastica, senza giustificato motivo.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia è definita dalle parti in modo amichevole. In caso di mancata soluzione è competente il foro di Bari.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non considerato si rinvia alla legislazione vigente.

La presente Convenzione è automaticamente integrata con gli atti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico Prof. SALVATORE MININNO

Firmato digitalmente

Per la Regione Puglia

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia

**POSTA CERTIFICATA: CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI
DI SUPPORTO PSICOLOGICO Legge regionale n. 37/2023 art.80**

Mittente: fgtd02000p@pec.istruzione.it
Destinatari: Lavoro istruzione e formazione - Regione Puglia <servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it>
Inviato il: 17/03/2025 12.31.06
Posizione: servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it/Posta in ingresso

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO "DANTE ALIGHIERI"

Via G. Gentile n. 4

71042 CERIGNOLA (FG)

Tel. 0885-426034/35

e-mail: FGTD02000P@ISTRUZIONE.IT

pec: FGTD02000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

In allegato si trasmette quanto indicato in oggetto, firmato digitalmente, sia con timbro di protocollo che senza.

Distinti saluti.

A.A.

Lucia Lavacca

Il Dirigente Scolastico

Salvatore Mininno

--

Nota di riservatezza: Il

presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene

informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato

esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico

autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

FIRMATO__timbro_CONVENZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE _CORRETTA NEL FIRMATO_CONVENZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE _CORRETTA NEL REFUSO.pdf ()